

Raccolta scritture private non autenticate

n. del

SCHEMA DISCIPLINARE di INCARICO per PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PATTO sui COMPENSI per INCARICO LEGALE

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno ____ del mese di _____,

(_____)

in Belvedere Marittimo (CS), presso la Sede Comunale sita in via Via Maggiore Mistorni n. 1 e nell'Ufficio di Segreteria, sono presenti :

- a) Da una parte il Sig. Antonio LEO, nato a _____ nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Belvedere Marittimo in prosieguo per brevità chiamato "Comune";
- b) Dall'altra l'Avvocato all'Avv. Antonio MELUCCI, nato a _____, in prosieguo per brevità chiamato "Legale".

Le parti come sopra costituite PREMESSO:

- che con determina n. 22 R.G. del 02/04/2020 il Comune è stata affidata la difesa e la rappresentanza processuale del giudizio del Comune di Belvedere Marittimo e della Centrale Unica di Committenza Praia a Mare - Diamante e Belvedere Marittimo, nella vertenza in oggetto dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria, R.G. n.ro 260/2020;

- che nella suddetta determinazione veniva stabilito di determinare per l'incarico di che trattasi, un compenso predeterminato e onnicomprensivo (di spese, competenze, IVA e C.P.A.) secondo le tariffe forensi vigenti in euro € 9.200,00 (novemiladuecento), assegnandolo in esecuzione a quanto disposto nella deliberazione, lo schema di convenzione per la disciplina del rapporto tra il legale e questo Comune, da successivamente sottoscrivere;

- che l'art. 23, comma 1 lett. a), del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto "Bersani") - convertito in Legge 04 agosto 2006 n. 248 - prevede l'abrogazione delle tariffe minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, per cui la prestazione dedotta nel presente disciplinare può essere regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale;

- che conseguentemente il Comune, con determinazione n. 22 in data 02/04/2020 adottata dal citato Responsabile, nel prendere atto di quanto disposto con l'atto deliberativo di cui sopra, ha proceduto alla approvazione dello schema del presente disciplinare regolante i rapporti giuridici ed economici tra le parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite,

si CONVIENE, STIPULA e PATTUISCE
quanto segue.

Art. 1

Il Comune conferisce in favore del Legale specifico incarico professionale di natura legale. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio in nome, per conto e nell'interesse del Comune a *provvedere* a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria, R.G. n.ro 260/2020 con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento

Il Legale conseguentemente si impegna a svolgere tutta la necessaria attività processuale per la tutela nel giudizio de quo degli interessi del Comune, in particolare a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze.

Il Legale si impegna a svolgere le attività oggetto d'incarico a fronte del compenso che verrà determinato come da tariffe forensi vigenti e con una acconto pari a € 5.000.00 (cinquemila (comprensivo di IVA, CAP e delle eventuali spese), giusta condizioni evidenziate in seno al parere pro veritate significato alla P.a. precedentemente al conferimento dell'incarico.

L'importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è espressamente accettato dal Legale stesso senza riserva alcuna in quanto ritenuto congruo a remunerare le prestazioni professionali affidategli.

Per la procedura oggetto d'incarico il Legale non potrà richiedere, a nessun titolo, somme diverse e/o maggiori di quelle pattuite e accettate nella misura determinata al primo comma.

In caso di vittoria di spese, con contestuale e conseguente condanna a carico della controparte al pagamento di tutte le spese di lite, al Legale verrà riconosciuto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Restano a carico del Comune le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del visto di conformità alla parcella.

In corso di causa, a seguito di espressa richiesta, in favore del legale incaricato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, potranno essere liquidate delle somme in acconto sulla somma complessiva pattuita.

Gli acconti percepiti dovranno essere specificati e indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze, da liquidare a procedura conclusa. Ai fini della liquidazione del saldo, le somme in acconto non potranno comunque superare il 75% (settantacinquepercento) dell'importo complessivo concordato.

Art.2

E' onere del legale, prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

E' onere altresì del Legale relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo tempo per tempo copia degli atti prodotti e/o acquisiti in giudizio. Senza alcuna

spesa aggiuntiva, il Legale fornirà altresì al Comune pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione oggetto d'incarico.

Sempre senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, il Comune potrà richiedere al Legale delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza ritenuta necessaria.

Il Legale comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica comunque idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune stesso.

Il Legale dovrà provvedere a propria cura alla registrazione a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude eventuali controversie valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare il Comune. Le spese di registrazione sono a carico di quest'ultimo.

Art. 4

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo e di inerzia del Comune, il Legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il Legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al Protocollo del Comune oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art. 5

Il Legale dichiara, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale comunicherà altresì al Comune, al fine di consentire la adozioni delle conseguenti determinazioni eventuali comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la/le controparte/i individuate (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica).

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. Del Codice Civile. A tal fine il Legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 6

Al Legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora ve ne sia la necessità, è data però al legale la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e/o collega e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il Legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune. Qualora il Legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, per la costituzione in giudizio o per l'esercizio delle azioni del Comune, la scelta è fatta dal Comune su eventuale suggerimento del Legale stesso. La prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 7

Il Comune ha facoltà altresì di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento oppure tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso secondo i valori medi delle tariffe forensi vigenti per l'attività fino a quel momento espletata, nel limite comunque della somma impegnata e di cui all'art. 2.

Art. 8

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nel limite comunque delle somme impegnate di cui all'art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato Comune.

Art. 9

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e, per le proprie competenze, la Centrale Unica Committenza, del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dal Legale per l'espletamento dell'incarico in argomento.

Art. 10

Sia gli acconti che il compenso a saldo verranno liquidati e pagati previa l'emissione di fattura elettronica e di parcella vistata dal competente Ordine Professionale presentati dal Legale. La eventuale liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al Legale, ivi inclusa l'avvenuta registrazione delle sentenze e/o dei provvedimenti giudiziari adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Art. 11

Il Legale si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 all'uopo provvedendo a comunicare, ai sensi dell'articolo 3 comma 7, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Art. 12

Per quanto attiene alla “riservatezza”, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed al comportamento deontologico previsto dall’Ordine di appartenenza del professionista incaricato.

Art. 13

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 15

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Il legale

Il Comune